

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.  
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
presso il difensore avv. [REDACTED]  
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), già con il patrocinio  
dell'avv. [REDACTED] ora con l'avv. [REDACTED] come da mandato in atti

ATTRICI

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), estinta e per essa [REDACTED]  
[REDACTED] contumaci nel procedimento in riassunzione

CONVENUTI

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente  
domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv.  
[REDACTED]

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



## Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La [redacted] e [redacted] hanno convenuto in giudizio la [redacted] chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di infiltrazioni di acqua dal tetto del capannone di loro proprietà (parte dell'una e parte dell'altra società) ai sensi dell'art. 1669 c.c., quale società appaltatrice che aveva costruito il capannone in questione.

La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree e assumendo comunque la responsabilità per la costruzione del tetto della società subappaltatrice [redacted] che ha realizzato la copertura, in forza di contratto di subappalto stipulato con la appaltatrice diretta dei lavori di costruzione dell'intero capannone, la quale è dunque stata evocata in causa dalla convenuta a titolo di manleva in virtù del contratto di subappalto.

A seguito della estinzione della società convenuta il processo veniva interrotto e successivamente riassunto ritualmente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di quest'ultima [redacted] e [redacted] nonché della terza chiamata.

Nondimeno, mentre la terza chiamata si è costituita in riassunzione, i successori nella posizione controversa della convenuta non si sono costituiti dopo l'interruzione e non hanno dunque ribadito espressamente a proprio favore la domanda di manleva svolta dalla società estinta originaria convenuta.

\*\*\*

Preliminarmente va osservato che la eccezione di prescrizione della azione originariamente dedotta dalla parte convenuta è infondata. La domanda attorea può indubbiamente ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. nell'ambito dei gravi difetti di una costruzione essendo, per consolidata giurisprudenza, riconducibili i danni da infiltrazione dal manto di copertura acclarati in corso di causa (cfr. la CTU: v. anche *infra*) e comunque pacifici tra le parti originariamente costituite.

Al riguardo, giova premettere che vi è stata una evoluzione nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alla distinzione fra le fattispecie di responsabilità (di natura contrattuale) per "vizi o difetti" dell'opera appaltata di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. e la fattispecie di responsabilità (di natura extracontrattuale) di cui all'art. 1669 c.c. per "rovina" o pericolo di rovina o per "gravi difetti" dell'opera appaltata.

È stato ormai superato il risalente e rigoroso orientamento per il quale vi sarebbe un grave difetto ai sensi dell'art. 1669 c.c. qualora il vizio incida in maniera profonda sugli elementi essenziali dell'opera, influenzando sulla stabilità e sulla durata dell'opera stessa, mentre i vizi e le difformità di cui all'art. 1667 c. c. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto ovvero sia stata eseguita senza osservare le regole della tecnica (cfr., fra le più recenti, Cass., 5 febbraio 1985, n. 802; Cass., 23 aprile 1983, n. 2954).

A questo orientamento ne è seguito un altro, che sostanzialmente qualifica in modo omogeneo i pregiudizi all'immobile inquadrabili nell'art. 1669 c.c. identificandoli con quelli comunque incidenti sulla solidità dell'immobile e/o che ne pregiudichino le strutture portanti, ma opera una differenziazione quantitativa — connessa ad un grado calante dell'immediatezza del pericolo per le strutture portanti — tra le distinte sotto-fattispecie di "rovina" (attualità del pregiudizio statico), "pericolo di rovina" (pericolo attuale e immediato) e "gravi difetti" (implicanti un pericolo futuro) (per questo orientamento, cfr. Cass., 3 maggio 1975, n. 1700; Cass., 28 settembre 1973, n. 2429).

Nell'evoluzione più recente della giurisprudenza nomofilattica è, nondimeno, assolutamente prevalente l'orientamento che - facendo leva sul valore ermeneutico dell'evoluzione legislativa che nel codice



attuale annovera la fattispecie di "gravi difetti" accanto a quella della rovina e del pericolo di rovina, a differenza di quanto avveniva nel codice civile del 1865 - intende attribuire, per effetto di una interpretazione utile della norma, un significato concettuale autonomo a tale ipotesi di deterioramento dell'opera appaltata: per individuare i gravi difetti occorre far riferimento non tanto alla isolata consistenza obiettiva del vizio, eventualmente costituita dalla mancata messa in opera di elementi in sé di modesta entità, ma alle conseguenze che dal difetto siano derivate o possano derivare in relazione alla funzione economica dell'opera ed al suo normale godimento (Cass., 8 gennaio 2000, n. 117; Cass., 22 febbraio 1999, n. 1468). Alla nozione di gravi difetti vengono quindi ricondotte anche quei vizi che, pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'immobile o di parte di esso, pregiudicano in modo grave la funzione cui questo è destinato e ne limitano in modo notevole la possibilità di godimento (così anche Trib. Torino, 27 aprile 1999, in Giur. merito, 2000, I, 843). Conseguentemente, i gravi difetti della costruzione sono configurabili anche in riferimento ad una parte limitata dell'edificio (Cfr. Cass., 6 febbraio 1998, n. 1203). In particolare, nell'ambito della tipologia di vizi che la casistica della Giurisprudenza di legittimità ha sussunto nella categoria dei "gravi difetti" di cui all'art. 1669 c.c. possono annoverarsi anche il difetto di impermeabilizzazione del tetto dell'edificio (dovuto all'uso di carta catramata invece che di una guaina impermeabile), dal quale dipendono infiltrazioni di acqua piovana (così Cass., 8 gennaio 2000 n. 117), ovvero vizi del tetto e del terrazzo di copertura dell'edificio tali da provocare infiltrazioni di acqua all'interno degli appartamenti sottostanti (Cass. 11 dicembre 1992, n. 13112; Cass., 8 aprile 1986, n. 2431). È stato precisamente ribadito dalla Suprema Corte che *"configurano gravi difetti dell' edificio a norma dell'art. 1669 cod. civ. anche le carenze costruttive dell'opera ... che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inadonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati"* (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8140 del 28 aprile 2004).

Indubbio nel caso di specie è che i vizi si siano manifestati entro i 10 anni dalla ultimazione della costruzione dell'immobile in questione, ossia pacificamente nell'anno 2003.

Invero il termine decadenziale di cui all'art. 1669 c.c. per la denuncia decorre dal momento in cui la parte interessata abbia avuto contezza dei vizi aventi la natura e le caratteristiche tali da farli ritenere sussumibili in quella fattispecie. Orbene, in concreto, la piena consapevolezza del vizio e della gravità del medesimo può ritenersi sia stata acquisita dalle parti attrici solo a far data dal completamento dell'esame peritale di parte demandato all'Ing. [redacted] e quindi dalla disponibilità della relazione di quest'ultimo datata 27-6-2003 (cfr. doc. 5 att.). Peraltro la denuncia risulta inviata già in data 14-3-2003, recapitata alla sede della [redacted] quale risultante dalle visure camerale e dunque nel presumibile luogo sede di tale società al momento. In ogni caso valida (e, a prescindere dalla precedente citata comunicazione, comunque tempestiva) denuncia dei vizi si è perfezionata anche con l'invio del ricorso per ATP in data 10-6-2003. L'atto di citazione del presente giudizio è stato poi certamente notificato alla convenuta entro l'anno dalla denuncia originaria dei vizi, in data 12-3-2004.



Alla luce della CTU svolta nel corso del presente giudizio deve ritenersi accertata la rispondenza causale dei danni subiti dall'immobile delle due parti attrici alle infiltrazioni dovute alla scarsa capacità impermeabilizzante delle lastre utilizzate per la copertura dalla società appaltatrice.

Infatti, il CTU ha esaminato le lastre rimosse dalla copertura del capannone e ha individuato come "tutto l'intradosso si presente privo di ombreggiature ..." ciò che fa presumere "l'inesistenza di listelli intermedi"; inoltre alla stregua delle indagini chimico-fisiche svolte sulle lastre esaminati, esse sono risultate "del tutto carenti sia sotto l'aspetto di resistenza meccanica che di capacità impermeabilizzante" (cfr. Relazione pag. 12). Di conseguenza il CTU ha concluso che le lastre di copertura esaminate "presentano tutti i difetti e le difformità lamentate dagli attori" ossia, in specie, "-lesioni in senso trasversale in mezzaria della luce maggiore; -lesioni in senso longitudinale lungo le creste o lungo le gole; -sfondamenti localizzati di piccola entità; -sclerotizzazione dell'impasto con conseguente acquisita fragilità".

Nonostante i dubbi che il CTU vista la sua competenza di indagine esclusivamente tecnica, per i limiti di quest'ultima, non ha potuto fugare completamente, deve ritenersi acclarato in ragione di plurimi profili di prova, sia diretta, che logico-presuntiva, che le lastre viziate, esaminate nell'ambito dell'istruttoria tecnica, fossero effettivamente quelle originariamente installate sulla copertura del capannone delle parti attrici.

Sotto il primo aspetto occorre considerare che i testi escussi hanno confermato come le lastre di copertura rinvenute dal CTU nel piazzale adiacente il capannone erano effettivamente quelle originariamente poste sul tetto dello stesso edificio e smontate per il rifacimento dello stesso onde ovviare ai fenomeni di infiltrazione.

In particolare

- il teste [redacted] ha ricordato di aver personalmente tirato giù le lastre, di averle impilate e messe su un bancale;
- il teste [redacted] ha ricordato di essere stato presente alla esecuzione dei lavori e di aver visto smontare le lastre, le quali, a ricordo del teste, erano poi state accatastate presso il capannone; il teste ha peraltro riconosciuto nella documentazione fotografica allegata dagli attori (e riprodotte le stesse lastre esaminate dal CTU) le lastre smontate dal tetto;
- il teste [redacted] ha ricordato di aver visto le lastre sostituite ancora presenti presso il capannone per cui è causa, vicino al lato est.

Inoltre, sotto il secondo aspetto, elementi di prova presuntiva circa la corrispondenza tra le lastre oggetto della CTU e quelle sostituite si possono evincere:

- dalla sostanziale congruenza delle caratteristiche descritte dal CTU con quelle descritte dal perito di parte attrice nella sua relazione, avente ad oggetto le lastre ancora presenti sul tetto (dal che si può evincere con elevata probabilità logica la identità tra queste ultime e quelle osservate dal CTU smontate);

- dalla stessa valutazione del CTU che ha opinato come "molto probabile la corrispondenza tra il materiale tolto dalla copertura e quello visionato" (cfr. Relazione pag. 14);

- infine, dalla difficile plausibilità logica di qualsivoglia spiegazione alternativa (rispetto a quella prospettata dalle parti attrici) della presenza (fatto certo, rilevato dallo stesso CTU e incontestato quest'ultimo) di lastre analoghe a quelle di copertura nel piazzale o nelle vicinanze del capannone oggetto di causa (non si vede per quali ragioni lastre di copertura viziate avrebbero dovuto rinvenirsi



nei pressi del capannone se davvero non fossero quelle smontate e rimosse perché danneggiate, dalla copertura dell'immobile stesso).

In ragione dei predetti elementi inferenziali tutti convergenti nel far ritenere la identità (alla stregua del "principio del più probabile che non" che deve guidare l'accertamento civile del giudice del merito, non essendo invece necessario raggiungere un grado di certezza assoluta, solo livello invero non raggiunto dal convincimento dello stesso CTU : cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13214 del 26/07/2012; Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 12686 del 09/06/2011, v. anche Cass., N. 5484 del 1998 Rv. 516069, N. 10741 del 2009 Rv. 608391, N. 16123 del 2010).

È quindi dimostrato che le infiltrazioni nel manto di copertura sono state determinate da errori costruttivi e di scelta dei materiali inadeguati al fine cui erano destinati. Risulta quindi integrata la fattispecie dei gravi difetti costruttivi e i danni conseguenti devono essere tutti risarciti dalla parte convenuta e, quindi, dai suoi successori nella posizione controversa (i soci illimitatamente responsabili convenuti in riassunzione).

Tutti i danni lamentati dalle parti attrici sono stati dimostrati (sulla scorta della CTU e delle prove orali che hanno dimostrato sia i danneggiamenti dei materiali documentati in atti, in conseguenza dell'infiltrazione di acqua, sia in ragione della necessità del rifacimento del manto di copertura) come consequenziali ai gravi difetti costruttivi.

I lavori di rifacimento della copertura il cui costo va quindi liquidato *sub specie damni* (necessari e congrui secondo il CTU) hanno comportato quindi una spesa complessiva di € 8.584,00 per [redacted] e di € 48.360,00 per la [redacted] (in correlazione alle rispettive ampiezze in metri quadri, maggiore per la seconda e minore per la prima, delle parti di capannone di proprietà e pertinenza di ognuna: cfr. le fatture riconosciute dal teste [redacted] docc. 7 e 8 att.).

Risultano quindi del tutto accertati anche nel quantum che rispettivamente può determinarsi nella misura richiesta ossia in € 3699,00 a favore di [redacted] per i danni conseguenti alle infiltrazioni documentati e provati per testi; e per gli stessi in € 46.300,00 (stante la destinazione ad autosalone e i danni alle autovetture) per la [redacted]. Tali importi risultano stime congrue rispetto alla tipologia di attività e materiali rispettivamente detenuti nei locali allagati (documentata come da perizia di parte e attestazioni delle prove testimoniali).

In definitiva, in totale, a ciascuna delle attrici spetteranno le seguenti somme – da incrementarsi della rivalutazione e del risarcimento del danno dalla data ultima dei relativi esborsi (data di consolidamento del pregiudizio: rispettivamente 31-12-03 per [redacted] e 31-1-2004 per [redacted]) alla data di pubblicazione della presente sentenza; nonché degli interessi sulle predette somme via via rivalutate dalla a titolo di danno da ritardo (secondo i principi espressi da Cass. Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712), con separata indicazione in corsivetto degli importi comprensivi di capitale, rivalutazione e interessi) – :

- € 12.283,00, e quindi alla attualità interessi compresi € 17.965,87 a favore di [redacted]
- € 94.660,00, e quindi alla attualità-interessi-compresi € 138.022,51 a favore di [redacted]

I convenuti in riassunzione vanno dunque condannati in solido al pagamento delle predette somme a favore delle parti attrici.

Deve invece escludersi la estensione solidale della domanda di condanna originariamente esperita dalle parti attrici nei confronti della sola [redacted] anche nei confronti della terza chiamata, difettando i



presupposti per la estensione della domanda originaria extracontrattuale ex art. 1669 c.c. in via automatica nei confronti delle convenute alla stregua del titolo della *causa petendi* in relazione alla quale la originaria convenuta ha chiamato in causa la [REDACTED]

Invero, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (condivisa pienamente dall'arresto di Questo Tribunale richiamato dalle parti nei propri scritti defensionali finali Trib. Reggio Emilia, 6-11-2012; ma anche da recente arresto di questo ufficio in causa R.G. [REDACTED], sentenza in data odierna), *"nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, deducendo che questi è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita ed espressa istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario, nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo"* (cfr. e plurimis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5400 del 05/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 5057 del 03/03/2010; Sez. 1, Sentenza n. 4740 del 28/03/2003). Per converso nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia o a manleva *"la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo"* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5400 del 05/03/2013 cit.; Sez. 1, Sentenza n. 4740 del 28/03/2003, cit.).

La unità del titolo risarcitorio deve escludersi nel caso di specie in quanto, mentre la originaria domanda è stata svolta nei confronti dell'appaltatore [REDACTED] fondandola in fatto sulla costruzione dell'immobile da parte di quest'ultimo e in diritto sulla fattispecie di responsabilità speciale per rovina di edificio o gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c., la domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata [REDACTED] è stata, in punto di presupposti materiali, fondata sulla esistenza di contratto di subappalto per la realizzazione di parte dell'opera (la copertura), stipulato tra la prima e la seconda e, in punto di diritto, in ragione di una pretesa di manleva avente titolo contrattuale (ciò appare evidente: sia per la intitolazione della narrativa dell'atto di chiamata in causa di terzo "VIII chiamata in garanzia dell'esecutore della copertura [REDACTED]", sia per le espressioni utilizzate dalla convenuta che ha inteso "essere mallevata ed indenne": pag. 10 comparsa [REDACTED] e atto di chiamata di terzo). Non vi è quindi identità di titolo risarcitorio tra la originaria domanda attorea tempestivamente dedotta e precisata e quella in forza della quale è stata citata in giudizio la terza chiamata (l'un titolo fondato su una speciale responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore e venditore di edifici, l'altra *causa petendi*, invece, riposante su un contratto di subappalto e dunque su un rapporto negoziale, di cui la convenute ha assunto l'inadempimento imputabile alla terza chiamata); non vi è inoltre stata alcuna deduzione da parte della convenuta di una esclusiva responsabilità della terza chiamata per il medesimo titolo oggetto della domanda attorea nei propri confronti: la convenuta infatti si è limitata ad addurre la propria pretesa di essere manlevata dal subappaltatore per i danni dei quali fosse stata chiamata a rispondere nei confronti di parti attrici, in relazione ai lavori eseguiti appunto dalla [REDACTED]. La domanda proposta dalle parti attrici solo in sede di precisazione delle conclusioni deve quindi ritenersi domanda nuova e va quindi dichiarata inammissibile in quanto domanda nuova sulla quale la [REDACTED] ha rifiutato d'accettare ogni contraddittorio, in modo espresso.

Quanto alla domanda di manleva proposta originariamente dalla convenuta [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] essa, vista la contumacia dei due soci citati in riassunzione, non è stata riproposta.

Sul punto occorre considerare che la Suprema Corte ha assunto un orientamento parzialmente divergente nel tempo, sulla questione delle domande o delle istanze in primo grado o di gravame non



riproposte dalla parte stessa citata in riassunzione che, in tale fase, benché precedentemente costituita sia rimasta contumace.

Infatti, in alcuni arresti fino al 2008, ha affermato che dalla mancata costituzione in riassunzione non conseguisse "che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24331 del 30/09/2008; Sez. 3, Sentenza n. 6867 del 30/07/1996).

Successivamente – benché in materia di impugnazioni – ha escluso che la parte cui sia stato notificato in riassunzione il gravame principale potesse beneficiare, nonostante la sua contumacia se non riproponesse ai sensi dell'art. 125 n. 3 disp. att. c.p.c. le proprie domande con richiamo esplicito all'atto introduttivo del precedente giudizio, delle originarie domande spiegate dalla stessa parte che si fosse costituita nella fase antecedente al fatto interruttivo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12191 del 01/12/1998; Sez. L, Sentenza n. 19613 del 26/09/2011).

Tale ultimo orientamento appare condivisibile, non solo in generale in quanto supportato da specifica disposizione in materia di riassunzione della causa, la quale non si vede perché non dovrebbe trovare applicazione nei confronti delle altre parti che non operino la riassunzione del processo pur avendone interesse per aver svolto in proprio specifiche domande riconvenzionali; ma essa appare più conforme alla realtà giuridica del caso di specie, riconducibile ad ipotesi in cui non vi è nemmeno identità tra la parte che aveva originariamente proposto la domanda riconvenzionale e quelle oggi non costituite, nonostante la notifica nei loro confronti dell'atto di riassunzione, non potendosi ritenere presunta la volontà degli stessi soci di riproporre la azione di manleva originariamente proposta dalla società, essendo fatto neutro la mancata costituzione degli stessi in riassunzione.

La domanda deve anzi ritenersi tacitamente rinunciata.

Le spese devono regolarsi come segue:

- nei rapporti tra le parti attrici e i convenuti (soci della originaria convenuta) contumaci secondo la soccombenza, liquidate come da dispositivo; tenuto conto della unitaria difesa nelle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e quindi dell'aumento dei compensi per tale fase, e della difesa disgiunta per la sola fase decisoria (secondo i limiti di valore della complessivo o rispettivo importo liquidato all'esito del giudizio in ragione delle accolte domande);
- nei rapporti fra parte convenuta e terza chiamata per la fase antecedente alla riassunzione, possono integralmente compensarsi in ragione della probabile fondatezza della domanda di manleva peraltro rinunciata, sussistendo dunque giusti motivi, vista la contumacia dei soci nella fase di riassunzione, per la integrale compensazione delle spese;
- nei rapporti fra parti attrici e parte terza chiamata relativamente alla fase decisoria della causa successiva alla riassunzione, secondo la soccombenza, in ragione della inammissibilità delle domande nuove (o dell'estensione della domanda originaria) proposte da tali parti, in tale fase, nei confronti della terza chiamata.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiara tenuti e condanna, in solido fra loro, i signori [redacted] e [redacted] (nella loro qualità di originari soci illimitatamente responsabili della società estinta [redacted]).



e C. s.n.c.) a corrispondere le somme di

- € 138.022,51 a favore di [REDACTED]

- € 17.965,87 a favore di [REDACTED]

2. Dichiaro inammissibile l'estensione delle domande di manleva proposte dalla convenuta contro la terza chiamata a favore di parti attrici;

- Dichiaro tenuti e condanna i convenuti in riassunzione contumaci [REDACTED] e [REDACTED] a rifondere a parti attrici le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 641,16 per esborsi ed € 12.225,00 per compensi professionali (da dividersi in parti eguali tra le due parti) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria della causa, nonché in € 1.050,00 a favore di [REDACTED] e in € 4.050,00 a favore di [REDACTED], il tutto oltre accessori di legge.

3. Dichiaro tenute e condanna le parti attrici, in solido fra loro, a rifondere a parte terza chiamata le spese della fase decisoria della causa che si liquidano in € 2.250,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, integralmente compensate, nei confronti di tutte le altre parti, le spese delle precedenti fasi processuali.

4. Pone definitivamente a carico dei convenuti in riassunzione contumaci [REDACTED] e [REDACTED] in solido fra loro, le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Reggio Emilia, il 19 dicembre 2013

Il Giudice  
dott. Luca Ramponi

Camera Civile Reggio Emilia

